C/2025/2118

11.4.2025

Sintesi della decisione della Commissione

del 23 ottobre 2024

relativa a un procedimento a norma dell'articolo 101 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea

(CASO AT.40401 - MATERIALE ROTABILE DI SECONDA MANO)

[notificata con il numero C(2024)7355]

(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

(C/2025/2118)

Il 23 ottobre 2024 la Commissione ha adottato la decisione relativa a un procedimento di cui all'articolo 101 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Conformemente al disposto dell'articolo 30 del regolamento (CE) n. 1/2003 ([1]) del Consiglio, la Commissione pubblica i nomi delle parti e il contenuto essenziale della decisione, comprese le eventuali sanzioni imposte, tenendo conto del legittimo interesse delle imprese alla protezione dei loro segreti aziendali.

1. INTRODUZIONE

(1) La decisione impone un'ammenda a České dráhy, a.s. («ČD», Cechia) e a Österreichische Bundesbahnen-Holding Aktiengesellschaft, ÖBB-Personenverkehr Aktiengesellschaft e ÖBB-Technische Services-Gesellschaft mbH (collettivamente denominate «ÖBB», Austria) per aver violato l'articolo 101 TFUE.

(2) Dal 9 maggio 2012 al 21 gennaio 2016, ÖBB e ČD (congiuntamente denominate le «parti») hanno aderito a un accordo e/o a una pratica concertata al fine di ostacolare l'ingresso sul mercato o l'espansione del relativo concorrente comune RegioJet a.s. («RegioJet», Cechia) nei mercati per la fornitura di servizi nazionali di trasporto ferroviario a lunga distanza di passeggeri in Cechia, nonché per la fornitura di servizi internazionali di trasporto ferroviario a lunga distanza di passeggeri tra l'Austria e la Cechia sulla tratta Praga-Vienna, impedendo, ostacolando o limitando l'accesso di RegioJet ai vagoni ferroviari usati per il trasporto a lunga distanza di passeggeri.

2. DESCRIZIONE DEL CASO

2.1. Procedura

(3) Tra il 28 giugno e il 1º luglio 2016 la Commissione ha effettuato ispezioni presso le sedi di ČD (a Praga) e di ÖBB (a Vienna).

(4) Successivamente la Commissione ha ricevuto una richiesta di riduzione delle ammende da parte di ÖBB ai sensi della comunicazione della Commissione del 2006 relativa all'immunità dalle ammende o alla riduzione del loro importo nei casi di cartelli tra imprese («comunicazione sul trattamento favorevole»).

(5) Il 10 giugno 2022 la Commissione ha adottato una comunicazione degli addebiti. Il 14 settembre 2022 ÖBB ha presentato la sua risposta scritta alla comunicazione degli addebiti. Il 30 settembre 2022 ČD ha presentato la sua risposta scritta alla comunicazione degli addebiti. Il 13 e 14 dicembre 2022 entrambe le parti hanno esercitato il loro diritto di essere sentite partecipando all'audizione orale.

(6) Il 18 ottobre 2024 il comitato consultivo in materia di intese e posizioni dominanti ha espresso parere favorevole.

([1]) GU L 1 del 4.1.2003, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 411/2004 (GU L 68 del 6.3.2004, pag. 1).

2.2. **Sintesi dell'infrazione**

2.2.1. *Esposizione dei fatti*

(7) Nella decisione si constata che ČD e ÖBB hanno manipolato in modo collusivo le procedure di vendita di vagoni ferroviari usati di ÖBB per il trasporto passeggeri, a scapito di RegioJet, al fine di distorcere la concorrenza sul mercato del trasporto ferroviario a lunga distanza di passeggeri in Cechia e sulla tratta ferroviaria internazionale tra Praga e Vienna.

(8) L'attività principale delle parti consiste nella fornitura di servizi di trasporto ferroviario di passeggeri rispettivamente in Cechia e in Austria, nonché sulle linee internazionali tra i due Paesi, dove le parti offrono servizi congiunti in cooperazione (ad esempio, sulla tratta Praga-Vienna). Durante il periodo dell'infrazione, RegioJet era un concorrente effettivo di ČD in Cechia e un concorrente potenziale di entrambe le parti sulla tratta Praga-Vienna.

(9) Essendo un nuovo operatore di piccole dimensioni e con risorse limitate, RegioJet si avvaleva perlopiù di vagoni usati sia per le proprie attività esistenti sia per una potenziale ulteriore espansione. ÖBB rappresentava una fonte importante di questi vagoni, in ragione della loro compatibilità tecnica con le reti ferroviarie di Austria e Cechia e del gran numero di vagoni disponibili di buona qualità e dotati di caratteristiche moderne (aria condizionata, idoneità a viaggiare a velocità superiori, ecc.).

(10) Accettando di adottare misure per limitare l'accesso di RegioJet ai vagoni usati di ÖBB, ČD e ÖBB hanno perseguito l'obiettivo più ampio di impedire l'ingresso sul mercato o l'espansione del loro concorrente comune RegioJet nei mercati per la fornitura di servizi nazionali di trasporto ferroviario a lunga distanza di passeggeri in Cechia, nonché per la fornitura di servizi internazionali di trasporto ferroviario a lunga distanza di passeggeri sulla tratta Praga-Vienna.

(11) L'infrazione consisteva in numerose azioni anticoncorrenziali che si sono susseguite durante il periodo dell'infrazione, ad esempio:

a. programmando le vendite dei vagoni di ÖBB in modo da limitare la possibilità di vendita dei vagoni a RegioJet;

b. manipolando le vendite di vagoni al fine di consentire a ČD, anziché a RegioJet, di aggiudicarseli;

c. scambiando informazioni sulle offerte e sul grado di interesse di altri offerenti; e

d. in un caso che riguardava vagoni che ČD non aveva intenzione di acquistare, concordando un acquirente adatto (diverso da RegioJet).

(12) Le parti erano consapevoli del fatto che i vagoni usati di ÖBB rappresentavano un fattore di produzione importante per il nuovo concorrente RegioJet e che la restrizione dell'accesso di RegioJet ai vagoni di ÖBB poteva come minimo limitare l'espansione di RegioJet e quindi ridurne la capacità di competere con le parti.

2.2.2. *Valutazione giuridica*

(13) Nella decisione si constata che l'accordo e/o la pratica concordata delle parti costituisce un'infrazione unica e continuata dell'articolo 101, paragrafo 1, TFUE e un cartello ai sensi del punto 1 della comunicazione sul trattamento favorevole.

(14) Sulla base del contenuto, degli obiettivi e del contesto giuridico ed economico, la decisione conclude che l'accordo e/o la pratica concordata in questione avevano come oggetto la restrizione della concorrenza ai sensi dell'articolo 101, paragrafo 1, TFUE.

2.3. **Mezzi di ricorso**

(15) La decisione applica gli orientamenti per il calcolo delle ammende del 2006 ([2]).

([2]) Orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell'articolo 23, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1/2003 (GU C 210 dell'1.9.2006, pag. 2).

2.3.1. *Importo di base dell'ammenda*

(16) L'importo di base per ciascuna parte a cui infliggere un'ammenda è determinato in base al valore delle vendite di beni o servizi a cui si riferisce l'infrazione e risulta dall'applicazione di un importo variabile e di un importo aggiuntivo.

(17) Per determinare il valore delle vendite, la Commissione prende in considerazione le entrate delle parti nei mercati del trasporto a lunga distanza di passeggeri, includendo sia le entrate derivanti dalla vendita di biglietti sia quelle relative ai contratti di obbligo di servizio pubblico.

(18) L'area geografica pertinente a cui si riferisce l'infrazione consta di due parti: in primo luogo, la rotta internazionale Praga-Vienna e, in secondo luogo, l'intero territorio della Cechia. Per quanto riguarda la prima parte dell'area geografica pertinente, le entrate di ciascuna parte su detta tratta sono utilizzate come base per il rispettivo valore delle vendite. Per quanto attiene alla seconda parte dell'area geografica pertinente, le entrate di ČD in Cechia sono considerate come base per il valore delle vendite di ÖBB e a ciascuna Parte è attribuito il 50 % delle entrate di ČD.

(19) Per l'importo variabile e l'importo aggiuntivo, sia per ÖBB sia per ČD si applica rispettivamente una percentuale del 15 %, a causa della gravità dell'infrazione.

(20) Non si considerano le circostanze attenuanti o aggravanti e non si applica alcun moltiplicatore di dissuasione.

2.3.2. *Applicazione del limite del 10 % del fatturato e della comunicazione sul trattamento favorevole*

(21) Sia per ÖBB sia per CD, l'ammenda rimane ben al di sotto del 10 % del fatturato mondiale nel 2023.

(22) In applicazione della comunicazione sul trattamento favorevole, l'ammenda da comminare a ÖBB è stata ridotta del 45 %.

3. **CONCLUSIONE**

(23) Per la suddetta infrazione sono previste le seguenti ammende:

a. České dráhy, a.s.: 31 940 000 EUR

b. Österreichische Bundesbahnen-Holding Aktiengesellschaft, ÖBB Personenverkehr Aktiengesellschaft e ÖBB-Technische Services Gesellschaft mbH, in solido: 16 712 000 EUR